



PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

**MODELLO ATTUATIVO
DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE**

ALLEGATO 16

**SCHEMA GARANZIA FIDEJUSSORIA PRIVATI
PER ANTICIPAZIONE**

Polizza bancaria

(su carta intestata)

(in bollo)

Alla Cortese attenzione di:

Ente

Via

Città

Prov. - CAP

PREMESSO

- che la ditta con sede in
(in seguito denominata "contraente") intende concorrere
in relazione al bando n. del / / ;

- che per il concorso al bando di gara del / / prot. n.
prestare una cauzione di € () a
garanzia della corretta partecipazione alla gara nonché degli obblighi derivanti dalla
aggiudicazione provvisoria dell'offerta stessa;

la , C.F.
via , città
nella persona di (in seguito denominata Società) autorizzata dal
Ministero delle Attività Produttive ad esercitare le assicurazioni del Ramo Cauzioni ed inclusa
nell'elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. del ,
con la presente polizza alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore del Contraente - il
quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente
tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Ente liquidatore, fino alla
concorrenza di € () a garanzia della corretta
partecipazione alla gara nonché degli obblighi derivanti dalla aggiudicazione provvisoria dell'offerta
di cui in premessa.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - DISCIPLINA GENERALE

La presente polizza è disciplinata dalle norme contenute nel Reg. (CE) n. 2220/85 del 22/07/1985 e successive modifiche nonché dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

ART. 2 - DURATA DELLA GARANZIA

La garanzia ha la durata di giorni 90 (novanta) (a decorrere almeno dal termine ultimo per la presentazione delle offerte) e cioè fino al con automatica rinnovazione per ulteriori 90 (novanta) giorni. L'Ente liquidatore, con motivata richiesta, inviata almeno 15 giorni prima della scadenza della durata massima, può richiedere una proroga per ulteriore 30 giorni, che il fidejussore si impegna a concedere, oltre ad eventuali proroghe di 30 giorni per cause non dipendenti da volontà dell'Ente liquidatore.

ART. 3 - PROROGA DELLA DURATA DELLA GARANZIA E SUPPLEMENTO DEL PREMIO

Nell'ipotesi di proroga della garanzia di cui all'art. 2 il Contraente è tenuto al pagamento di un supplemento di premio per il periodo di maggior durata rispetto a quello iniziale; il mancato pagamento di tale supplemento non potrà essere opposto all'Ente liquidatore.

Il Contraente è obbligato al pagamento del supplemento di premio fino a quando non sarà pervenuta apposita dichiarazione rilasciata dall'Ente liquidatore che libera la Società medesima da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

ART. 4 - RICHIESTA DI PAGAMENTO

La Società garantisce all'Ente liquidatore, fino alla concorrenza dell'importo assicurato, il pagamento delle somme che l'Ente liquidatore richiederà al Contraente. Detta garanzia copre anche l'ipotesi di fallimento, di liquidazione volontaria o liquidazione coatta amministrativa del Contraente, di amministrazione controllata o concordato preventivo.

ART. 5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

La Società si obbliga a versare, a meno che abbia già provveduto il Contraente, a prima richiesta e senza eccezione alcuna, le somme richieste dall'Ente liquidatore entro quindici giorni dalla data della suddetta comunicazione alla Società, anche in presenza di eccezioni da parte del Contraente. La Società è surrogata nei limiti della somma pagata all'Ente liquidatore in tutti i suoi diritti, ragioni ed azioni verso il contraente ed i suoi aventi causa.

ART. 6 - RINUNCIA AL BENEFICIO DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL CONTRAENTE E ALLE ECCEZIONI

La Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente, di cui all'art. 1944 del C.C. La Società rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1955 e 1957 C.C. La Società rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 C.C. per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti dell'Ente liquidatore.

ART. 7 – CONTROVERSIE

Il foro competente per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell'Ente liquidatore è quello di

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

lì

IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 1944, 1955, 1957, 1242, 1247 C.C. nonché quelle relative alla deroga alla competenza del foro giudicante.

lì

IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ

Polizza assicurativa

(su carta intestata)

(in bollo)

Alla Cortese attenzione di:

Ente

Via

Città

Prov. - CAP

Fidejussione bancaria n.

PREMESSO

- che la ditta con sede in
(in seguito denominata "contraente") intende concorrere
 in relazione al bando n. del / / ;

- che per il concorso al bando di gara del / / prot. n.
prestare una cauzione di € () a
garanzia della corretta partecipazione alla gara nonché degli obblighi derivanti dalla
aggiudicazione provvisoria dell'offerta stessa;

l'Istituto di credito (denominazione o ragione sociale), C.F. - Filiale di via
 nella persona di
dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce fidejussore congiuntamente e solidalmente con la Ditta a favore dell'Ente liquidatore fino alla concorrenza di € () a garanzia della corretta partecipazione alla gara nonché degli obblighi derivanti dall'aggiudicazione provvisoria dell'offerta di cui in premessa.

La sottoscritta Banca si obbliga, quindi, in virtù della presente fidejussione, a pagare all'Ente liquidatore entro 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta scritta della stessa mediante lettera raccomandata A./R. o PEC o protocollo, senza osservanza di particolari modalità né preventiva escussione della ditta quanto sia da quest'ultima dovuto all'Ente liquidatore, per il titolo di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo fidejussurato, anche in presenza di eccezioni da parte del debitore garantito.

La Banca rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente, di cui all'art. 1944 C.C.
La Banca rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1955, 1957 C.C.

La Banca rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 C.C. per quanto riguarda i crediti liquidi, certi ed esigibili, che il Contraente abbia maturato nei confronti dell'Ente liquidatore.

La presente fidejussione ha validità di 90 (novanta) giorni (a decorrere almeno dal termine ultimo per la presentazione delle offerte) e cioè fino al con automatica rinnovazione per ulteriori 90 (novanta) giorni.

L'Ente liquidatore, con motivata richiesta, inviata almeno 15 giorni prima della scadenza della durata massima, può richiedere una proroga per ulteriori 30 giorni, che il fidejussore si impegna a concedere, oltre ad eventuali proroghe di 30 giorni per cause non dipendenti da volontà dell'Ente liquidatore.

Il foro competente per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell'Ente liquidatore è quello di

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

lì

IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 1944, 1955, 1957, 1242, 1247 C.C. nonché quelle relative alla deroga alla competenza del foro giudicante.

lì

IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ